

STATUTO



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 14/C del 24 novembre 2000 e modificato con delibere n. 9/C del 21 novembre 2003, n. 2/C del 30 aprile 2009, n. 5/C del 25 giugno 2010, n. 10/C del 28 giugno 2012, n. 7/C del 17 luglio 2014, n. 5/C e 6/C del 19 luglio 2019, n. 7 e n. 8 del 14 ottobre 2024.

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
art. 1 - Natura e finalità	6
art. 2 - Sede e logo	6
art. 3 - Compiti e funzioni	6
art. 4 - Principi ispiratori	6
art. 5 - Pubblicità degli atti	7
art. 6 - Sistema camerale	7
art. 7 - Pari opportunità	7
TITOLO II - ORGANI	8
CAPO I - NORME GENERALI	8
art. 8 - Organi	8
CAPO II - IL CONSIGLIO	8
art. 9 - Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri	8
art.10 - Competenze e funzioni	8
art. 11 - Nomina e durata del mandato dei Consiglieri	9
art. 12 - Requisiti per la nomina, cessazione, decadenza dei Consiglieri	9
art. 13 - Funzionamento	9
art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri	10
CAPO III - LA GIUNTA	10
art. 15 - Composizione e durata del mandato	10
art. 16 - Competenze e funzioni	10
art. 17 - Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	11
art. 18 - Funzionamento	12
CAPO IV - IL PRESIDENTE	12
art. 19 - Competenze e funzioni	12
art. 20 - Il Vice Presidente	12
art. 21 - Obbligo di astensione	13
CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	13
art. 22 - Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	13
art. 23 - Competenze e funzioni	13
TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE	14
CAPO I – ORDINAMENTO	14
art. 24 - Ordinamento della Camera di Commercio	14
CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE	14
art. 25 - Nomina, competenze e funzioni	14
CAPO III - LA STRUTTURA	15
art. 26 - Assetto organizzativo	15
art. 27 - Dirigenti: competenze e funzioni	15

art. 28 - Personale	15
art. 29 - Organismo Indipendente di Valutazione	15
art. 30 - Aziende speciali	15
art. 31 - Organi	16
art. 32 - Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende speciali	16
art. 33 - Mezzi finanziari delle Aziende speciali	17
CAPO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA	17
art. 34 - Partecipazioni	17
art. 35 - Accordi territoriali e strumenti di programmazione negoziata	17
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	18
art. 36 - Pubblicazione ed entrata in vigore	18
art. 37 - Revisione dello Statuto e dei regolamenti	18
art. 38 - Norme di rinvio	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1

Natura e finalità

1. Ai sensi dell'art.1 c. 1 della Legge 580/1993 e ss.mm.ii., la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale della provincia di Bergamo, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio ha potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente e per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 2

Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede in Bergamo.
2. Il logo della Camera di Commercio, allegato B) al presente Statuto, è composto da un emblema che raffigura l'immagine stilizzata di Sant'Alessandro in veste di ufficiale romano, campeggiante tra l'immagine della "Torre dei caduti" e quella della "Torre Civica", sullo sfondo di una linea di montagne, contornato dalla dicitura "Al servizio dei valori bergamaschi" e affiancato dalla denominazione "CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO".

Art. 3

Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge, in forma singola o associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni espressamente attribuitele dalla Legge 580/1993 e ss.mm.ii., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente Statuto. Ciò posto, dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo, in particolare, assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle piccole e medie imprese ai mercati internazionali; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all'orientamento al lavoro e alle professioni, supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale.
2. Per la realizzazione di attività in favore del sistema delle imprese del territorio di competenza, la Camera di Commercio promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ogni forma di collaborazione con la Regione e altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con la normativa europea.
3. La Camera di Commercio può, inoltre, formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali sulle questioni che, comunque, interessano le imprese della provincia di Bergamo.

Art. 4

Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera si ispira altresì ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo e il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio informa la propria azione a una progressiva digitalizzazione dell'offerta dei servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.

4. La Camera di Commercio conforma inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di complementarietà mediante rapporti di cooperazione con gli Enti territoriali di livello sub-regionale.

Art. 5
Pubblicità degli atti

1. La pubblicità legale degli atti è garantita, secondo la normativa vigente in materia, attraverso la pubblicazione nella sezione Albo telematico camerale.
2. Per determinati atti o categorie di atti possono essere disposte forme aggiuntive di pubblicità.

Art. 6
Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere.

Art. 7
Pari opportunità

1. La Camera di Commercio informa la propria attività al principio di pari opportunità tra uomo e donna.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale, le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti cui spetta di designare, ai sensi di legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi come previsto dal successivo art. 15.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia dell'indicazione di componenti di entrambi i generi.
5. La Camera di Commercio assicura la presenza di componenti di entrambi i generi negli organi collegiali delle proprie Aziende Speciali, negli organismi di nomina o designazione camerale.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 8 Organi

1. Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi della Camera di Commercio, laddove se ne ravvisasse l'esigenza, possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni altro luogo deputato.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 9

Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da un numero di componenti determinato e ripartito secondo la normativa vigente in base al numero di imprese e unità locali iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso ed è pari a 22 (ventidue) Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.
2. Del Consiglio fanno parte inoltre 3 (tre) componenti di cui 2 (due) in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, nel quale è assicurata comunque la rappresentanza dei settori relativi a: assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo e di altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.
4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
5. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
6. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 10 Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
3. Il Consiglio:
 - a) delibera lo Statuto e le relative modifiche e i regolamenti;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali e approva il Programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - e) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, su proposta della Giunta.

4. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Nomina e durata del mandato dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché dei Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio, in conformità ai criteri e alle modalità contenuti nei DD.MM. n. 155 e 156/2011.
2. La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento dell'organo e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.
3. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica di regolamenti.

Art. 12

Requisiti per la nomina, cessazione, decadenza dei Consiglieri

1. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono stabiliti dalle norme vigenti. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti personali previsti dall'art. 13 c. 1 della Legge 580/1993 e ss.mm.ii. e non incorrere nelle cause ostative di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 580/1993 e ss.mm.ii.
2. I Consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso. Il procedimento di sostituzione in tali casi è regolato dall'art. 11 del D.M. 156/2011.
3. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Presidente ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale competente per la nomina e dispone perché l'organizzazione designante provveda alla sostituzione.
4. I Consiglieri decadono nei casi previsti dall'art. 13 c. 3 della Legge 580/1993 e ss.mm.ii., nonché in caso di assenza ingiustificata a 4 (quattro) sedute consecutive.
5. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal presente Statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti. I Consiglieri per i quali sopravvengano una o più cause ostative previste all'art. 13 c. 2 lettere a), b), c) della L. 580/1993 e ss.mm.ii., devono optare per una delle cariche entro trenta giorni.
6. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.
7. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, ed entro i termini di legge, per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio, per l'approvazione della Relazione previsionale programmatica, per l'approvazione del preventivo economico e, qualora occorresse, per l'aggiornamento del preventivo stesso.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone.
5. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
6. Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico salvo che il Consiglio, su proposta del Presidente o di un consigliere, non disponga diversamente.

7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.
8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, Dirigenti o funzionari della Camera o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 15

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da 7 (sette) componenti, di cui almeno 4 (quattro) in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. All'elezione dei membri di Giunta si procede con le modalità previste dalla vigente normativa. Ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, qualora al termine della prima votazione i sette Consiglieri maggiormente votati siano dello stesso genere, risultano eletti i primi sei all'interno dei quali devono essere rappresentati i settori obbligatori di cui al precedente comma 1. All'elezione del settimo membro di Giunta si procede con una successiva votazione da effettuarsi nella stessa seduta. In detta votazione risultano eleggibili i soli Consiglieri del genere non presente nei primi sei componenti eletti con la votazione precedente e indipendentemente dai voti eventualmente ottenuti nella stessa.
4. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
5. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.

Art. 16

Competenze e funzioni

La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Programma pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica annuale, il preventivo economico, comprensivo del programma degli acquisti e della programmazione dei lavori pubblici, e il suo aggiornamento e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, in base a quanto previsto dalla L. 580/1993 e ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
- c) approva il Piano triennale della performance e i suoi aggiornamenti;

- d) approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi aggiornamenti;
- e) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio d'esercizio e la Relazione sulla gestione, relazionando sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella Relazione Previsionale Programmatica;
- f) delibera, nei limiti fissati dall'art. 2, commi 4 e 5, della L. 580/1993 e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni, di Aziende speciali e di fondazioni e sulle dimissioni societarie;
- g) delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i relativi Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
- h) nomina, revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
- i) delibera l'eventuale istituzione o soppressione di uffici distaccati, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- j) approva, su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione e pianificazione in materia di organizzazione e assunzione del personale, la dotazione organica dell'Ente, il Piano triennale del fabbisogno e individua le strutture organizzative di massimo livello con le relative modalità d'incarico, attribuendo alle medesime il valore, in termini di responsabilità e peso economico;
- l) nomina, su proposta del Segretario Generale, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, il Dirigente che assume le funzioni vicarie e il Conservatore;
- m) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
- n) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
- o) verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- p) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente ed esercita il potere di conciliare e transigere nonché la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile;
- q) adotta ogni altro atto o regolamento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze specificamente riservate al Presidente, al Consiglio, al Segretario Generale o ai Dirigenti;
- r) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la delibera è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione della delibera stessa;
- s) nel periodo di *prorogatio* la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita dell'incarico di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. La cessazione o le dimissioni dalla carica, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione dell'intero collegio.
4. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.
5. I componenti della Giunta decadono in caso di assenza ingiustificata a 4 quattro sedute consecutive.

Art. 18
Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno che si intende trattare sono di competenza del Presidente. La relativa documentazione viene trasmessa ai membri di Giunta non appena disponibile.
3. In caso di urgenza la Giunta è convocata nei termini previsti nel Regolamento di funzionamento.
4. Su richiesta di almeno tre membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
5. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
6. La Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone, salvo nei casi in cui la Giunta unanime deliberi diversamente.
7. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipa di diritto alle riunioni, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti. Intervengono, altresì, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale, per l'illustrazione di specifici argomenti.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 19
Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio a ogni effetto di legge, in particolare nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due volte.
4. Il Presidente, altresì, esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile;
 - c) indirizza e promuove le politiche dell'Ente formulando pareri e proposte sulle attività;
 - d) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 20
Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio, con funzioni di Vicario, è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procederà a una seconda votazione da tenersi nella seduta successiva, nella quale è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.

Art. 21
Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale o da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22
Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Presidente della Giunta Regionale. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.
2. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della delibera di nomina dell'intero Collegio e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di decesso, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente indicato dall'Ente che ha designato il Revisore cessato. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, e al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, invitando gli stessi a raccordarsi al fine di garantirne il rispetto.

Art. 23
Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni della Legge 580/1993 e ss.mm.ii., alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I – ORDINAMENTO

Art. 24

Ordinamento della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti.
2. La Camera di Commercio disciplina, con appositi provvedimenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 25

Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta, con le modalità previste dalla Legge.
2. Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, garantendo unitarietà dell'azione amministrativa e sovrintende al personale camerale.
3. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell'ambito di quelle assegnate.
 - b) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio.
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Camera;
 - d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti.
 - e) Assegna ai Dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e, con l'assistenza dell'O.I.V. verifica il raggiungimento dei risultati ed effettua le relative valutazioni.
 - f) propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - g) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - h) adotta il piano annuale di fabbisogno del personale e i relativi provvedimenti di assunzione;
 - i) ha il potere di conciliare e transigere ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti;
 - j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - l) adotta regolamenti o disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
4. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

CAPO III - LA STRUTTURA

Art. 26

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle Aree della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono invece di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. La struttura organizzativa opera sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 27

Dirigenti: competenze e funzioni

1. Nel quadro delle funzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 i Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedono alla gestione e valutazione del personale assegnato ai propri uffici nel rispetto del principio del merito, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti, nell'ambito del budget direzionale e degli obiettivi a essi assegnati dal Segretario Generale, curano l'attuazione dei progetti di competenza, adottando i relativi atti e i provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti a essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 28

Personale

1. Al personale delle Camere di Commercio si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, nel quadro di principi basati sulle pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori.

Art. 29

Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni e risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
2. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
3. L'OIV può essere costituito in forma monocratica. Può operare anche in collaborazione e coordinamento con altre Camere di Commercio.

Art. 30

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, Aziende

Speciali secondo le norme del diritto privato, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.

2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le Aziende Speciali sono costituite con delibera di Giunta e sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta stessa; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

Art. 31 Organi

1. Sono organi delle Aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Presidente delle Aziende speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i Membri della Giunta.
3. I Consigli di Amministrazione delle Aziende sono composti dal Presidente dell'Azienda e da altri quattro membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, uno dei quali è componente della Giunta e/o del Consiglio camerale e tre sono esponenti dei settori economici interessati in qualità di esperti assicurando in ogni caso la presenza di entrambi i generi.
4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e decadono contestualmente al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. In caso di decadenza o revoca, per giustificato motivo, di uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, la Giunta provvede, con medesimo provvedimento, alla sostituzione degli stessi. La Giunta può altresì disporre, laddove ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali.
5. Le Aziende Speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal Direttore e dai Dirigenti.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.

Art. 32 Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue Aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle Aziende stesse, compresa la facoltà di articolare gli assetti organizzativi più opportuni per l'efficienza e l'economicità dei servizi ai quali le Aziende Speciali sono preposte.
2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle Aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle Aziende stesse. I Presidenti delle Aziende speciali devono, con cadenza semestrale, riferire alla Giunta sull'andamento della gestione.
3. Il Preventivo economico, il relativo aggiornamento e il Bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali e approvati dal Consiglio camerale, quali allegati al preventivo economico e al Bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.

Art. 33
Mezzi finanziari delle Aziende speciali

I mezzi finanziari delle Aziende speciali sono costituiti da una dotazione di capitale iniziale e da entrate derivanti da:

- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
- c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
- d) altre eventuali entrate.

CAPO IV - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 34
Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, a organismi anche associativi, a enti e fondazioni, a consorzi, nel rispetto delle previsioni normative.
2. L'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie avviene nei limiti e alle condizioni previste dalla Legge. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, anche con riferimento al programma di attività approvato dal Consiglio.
3. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Giunta camerale presso enti, società o altri organismi, devono tener informata la Giunta stessa inviando una relazione annuale, successiva all'approvazione del bilancio, sull'andamento della gestione dell'Ente al quale sono preposti e sui relativi progetti di sviluppo.

Art. 35
Accordi territoriali e strumenti di programmazione negoziata

1. Al fine di condividere iniziative e progetti sulle tematiche più rilevanti di interesse economico-strategico territoriale, la Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi, organismi e luoghi di ascolto con i portatori di interesse, con funzioni di monitoraggio, elaborazione e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, dei professionisti, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.
2. La Camera di Commercio, inoltre, promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione e altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore sette giorni dopo la sua pubblicazione.
2. E' altresì pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio e inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 37

Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. La deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Le modifiche dei regolamenti del Consiglio previsti dal presente Statuto sono dallo stesso deliberate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 38

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO¹

SETTORI ECONOMICI	N. CONSIGLIERI
Agricoltura	1
Artigianato	3
Industria	6
Commercio	4
Cooperazione	1
Turismo	1
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
TOTALE	22

oltre ai tre Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Liberi professionisti.

¹ Deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 14 ottobre 2024



CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO